COMUNE DI APPIGNANO
Provincia di Macerata

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 26-03-2015

Oggetto: ACCORDO PROCEDIMENTALE EX ART. 11 L. 241/1990 E S. M. PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA MANZONI - CESSIONE DELLE OPERE E DELL'AREA A FAVORE DEL COMUNE DI APPIGNANO A SCOMPUTO DEGLI ONERI CONCESSORI.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del comune suddetto.
In sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:.

MESSI OSVALDO	**P**	**CALAMITA MARIANO**	**P**
MONTICELLI DANILO	**P**	**COMPAGNUCCI NATASCIA**	**P**
GIANFELICI ALESSIO	**P**	**GIACONI ANDREA**	**P**
VITALI ROLANDO	**P**	**SERRANI STEFANO**	**P**
TARABELLI ALESSIA	**P**	**SACCHI JUAN LUCA**	**P**
FELIZIANI LUCIA	**P**	**FERMANI FLAVIA**	**P**
TROTTA VITTORIA	**P**		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor MESSI OSVALDO in qualità di SINDACO assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIATTINI ETTORE.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori Signori:

MONTICELLI DANILO
VITALI ROLANDO
SACCHI JUAN LUCA

IL SINDACO: Passiamo al punto n. 4: accordo procedimentale ex articolo 11 L. 241/1990 e successive modifiche per realizzazione marciapiede in Via Manzoni – cessione delle opere e dell'area a favore del Comune di Appignano a scomputo degli oneri concessori. Presenta il punto il Vice Sindaco Gianfelici.

ASS. GIANFELICI

Buonasera a tutti. Con nota assunta al protocollo in data 7 febbraio 2015 la ditta Maestro Costruzioni Immobiliari Srl ha presentato una proposta di accordo procedimentale relativa a realizzazione di un tratto di marciapiede prospicente la palazzina residenziale in corso di costruzione in Via Manzoni per una lunghezza complessiva pari a circa metri lineari 33, insistente in parte su porzione di area di proprietà censita al catasto terreni al foglio 16, particella 1453 per mq 25.30 e restante parte su area di proprietà comunale per mq 39.50 concessione al Comune del suddetto marciapiede e dell'area sottostante privata dove lo stesso in parte insiste. A seguito di questo, accertato che le spese tecniche ed amministrative necessarie alla conclusione dell'accordo compreso tutti gli oneri relativi alla cessione delle aree sono tutte a carico della ditta proponente, riscontrato che esiste un notevole interesse pubblico alla conclusione dell'operazione in quanto consente la realizzazione di un'opera di viabilità pedonale in una zona densamente abitata e priva di tale infrastruttura con la definizione di tutto il procedimento necessario in tempi brevi evitando notevoli spese per il Comune e ottenendo il risultato che entro un tempo definito andrebbero a cessare le problematiche legate alla viabilità pedonale della zona senza intraprendere procedimenti di esproprio eccetera, e dunque migliorare le conseguenti e positive attività sociali degli abitanti della zona. Considerato che la proposta di accordo procedimentale ha i requisiti per essere giudicata migliorativa per il conseguimento degli interessi pubblici, si conviene che a carico della parte privata risulta l'esecuzione dell'opera di marciapiede esterno lungo la Via Manzoni entro e non oltre mesi tre dalla stipula del presente accordo, eseguire i frazionamenti e stipulare l'atto di cessione delle aree relative al marciapiede lungo Via Manzoni entro e non oltre mesi sei dalla stipula dal presente accordo; assumere al proprio carico tutte le spese notarili comprese imposte varie per la redazione degli atti e la loro registrazione e trascrizione connessi al trasferimento di tutte le aree interessate e l'IVA dovuta per legge delle aree di proprietà della stessa, le opere da realizzare dell'importo complessivo di € 3.500 dovranno essere preventivamente approvate dalla Amministrazione Comunale sulla base di progetto esecutivo redatto dalla ditta proponente corredato di tutti i pareri necessari. La parte pubblica a proprio carico avrà l'acquisizione gratuita delle aree ed opere relative al tratto di marciapiede da realizzare lungo via Manzoni, la restituzione della somma di € 3.500 a scomputo degli oneri di urbanizzazione di cui al permesso a costruire, prot. 6341/2013, l'acquisizione delle opere di cui ai punti precedenti verrà effettuata ad avvenuto collaudo definitivo delle stesse. Ad avvenuta acquisizione delle opere il Comune di Appignano si impegna a corrispondere alla ditta Maestro Costruzioni Immobiliare Srl l'importo forfettario di 3.500 €. Tale somma sarà liquidata a scomputo degli oneri concessori del

permesso a costruire richiamato in premessa e rilasciato per la realizzazione di palazzina residenziale. In caso di mancato perfezionamento dell'accordo nessuna responsabilità o rimborso potrà far carico al Comune. A riguardo la parte privata rinuncia fin d'ora a qualsiasi azione legale nei confronti del Comune limitatamente a questo procedimento.

SINDACO

Grazie. Lasciamo la parola agli interventi. Chi si prenota? Nessuno. Quindi passiamo alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE con nota assunta al protocollo in data 07/02/2015 al n. 1099, il Sig. Giuliani Marco nato a Treia il 02/09/1975, ivi residente in C.da Collevago n. 2, in qualità di legale rappresentante della ditta Maestro Costruzioni Immobiliari srl con sede in Via Passo del Turco n. 2/c Corinaldo (AN), ha presentato una proposta di accordo procedimentale ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, relativo a quanto di seguito:

> ***"Realizzazione di un tratto di marciapiede prospiciente la palazzina residenziale in corso di costruzione in via Manzoni per una lunghezza complessiva pari a circa ml. 33 insistente in parte su porzione di area di proprietà censita al Catasto Terreni al Foglio n. 16 particella 1453 per mq. 25,30 e restante parte su area di proprietà comunale per mq. 39,50 con cessione al Comune del suddetto marciapiede e dell'area sottostante privata dove lo stesso in parte insiste";***

- Verificato che:

  L'intervento coinvolge, come detto, porzione della particella 1453 del foglio 16 del comune di Appignano (MC) e porzione della strada pubblica demaniale denominata "Via Manzoni";

  La ditta richiedente è proprietaria della particella 1453;

- Analizzata la proposta di accordo procedimentale presentata dalla "Maestro Costruzioni Immobiliari srl con sede in Via Passo del Turco n. 2/c Corinaldo (AN)", che consiste in:

> *Realizzazione di un tratto di marciapiede prospiciente la palazzina residenziale in corso di costruzione in via Manzoni per una lunghezza complessiva pari a circa ml. 33 insistente in parte su porzione di area di proprietà censita al Catasto Terreni al Foglio n. 16 particella 1453 per mq. 25,30 e restante parte su area di*

proprietà comunale per mq. 39,50 con cessione al Comune del suddetto marciapiede e dell'area sottostante privata dove lo stesso in parte insiste;

Che in tale ambito la Parte Pubblica, intende impegnarsi nei confronti della Società Maestro Costruzioni srl, nei seguenti termini:

Le opere da realizzare e la loro cessione a favore del Comune, avverranno a scomputo di € 3.500,00 dalla quota dovuta per gli oneri concessori di cui alla palazzina residenziale in costruzione, nel rispetto dell'Art. 16 comma 2 del Testo Unico dell'edilizia,

il tutto come meglio riassunto nelle tavole progettuali;

Riscontrato che in merito a quanto sopra esiste un interesse pubblico all'operazione in quanto consente la realizzazione di un'opera di viabilità pedonale in una zona densamente abitata e che la proposta di Accordo Procedimentale ha i requisiti per essere giudicata migliorativa per il conseguimento degli interessi pubblici;

Che in tale ambito quindi la Parte Pubblica intende impegnarsi nei confronti della Società Maestro Costruzioni srl nei termini richiesti, ossia acquisizione delle opere e area a scomputo parziale degli oneri concessori dovuti per la realizzazione della palazzina residenziale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 23 del 26/02/2015 con la quale è stata valutata positivamente la proposta di accordo procedimentale ed approvato il relativo schema e il progetto presentato;

PRESO ATTO che nel presente accordo sussistono i presupposti di cui all'articolo 11 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

ASCOLTATA la relazione introduttiva del Sindaco Presidente, così come riportata nell'allegato elaborato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ASCOLTATA la discussione, così come riportata nell'allegato elaborato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed inserito nell'originale del presente atto;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE E DEMOGRAFICA sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed inserito nell'originale del presente atto;

Con votazione per alzata di mano resa nei modi e nelle forme di legge, espressa da n. 13 Consiglieri presenti e votanti che ha dato il seguente risultato: Favorevoli n. 13;

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE per quanto di competenza, l'allegato schema di accordo procedimentale ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, costituito di premessa e di n. 6 articoli, parte integrante di questo dispositivo;

3) DI ACQUISIRE, da parte della Ditta MAESTRO COSTRUZIONI IMMOBILIARI Srl, che cede previo apposito frazionamento, le aree e le opere di realizzazione di tratto di marciapiede, ubicate in Via A. Manzoni di questo Comune, *censite al Catasto Terreni al Foglio n. 16 particella 1453 porzione, per mq. 25,30 circa, salvo più precisa quantificazione ad avvenuto frazionamento;*

4) DI DARE ATTO che in tale ambito la Parte Pubblica, intende impegnarsi nei confronti della Società Maestro Costruzioni srl, nei seguenti termini:

> *Le opere da realizzare e la loro cessione a favore del Comune, avverranno a scomputo di € 3.500,00 dalla quota dovuta per gli oneri concessori di cui alla palazzina residenziale in costruzione, nel rispetto dell'Art. 16 comma 2 del Testo Unico dell'edilizia,*

5) DI DARE ATTO che restano a carico della Ditta Lottizzante le spese per quanto concerne il trasferimento di proprietà delle aree sopra elencate e per quant'altro connesso in attuazione del presente atto.

6) DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Tecnica di avviare le procedure per la stipula del presente accordo e le conseguenti procedure amministrative connesse, fermo restando che tutta la documentazione tecnico amministrativa sarà realizzata a cura e spese della parte privata.

7) DI DARE ATTO che tutte le spese tecniche ed amministrative necessarie alla conclusione dell'Accordo, sono tutte a carico della ditta proponente, non comportando ciò alcuna spesa per il bilancio comunale;

Infine stante l'urgenza di provvedere;

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

VISTO l'art. 134 del D.lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, resa nei modi e nelle forme di legge, espressa da n. 13 Consiglieri presenti, come accertato dagli scrutatori e dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente, che ha dato il seguente risultato:
- Favorevoli n. 13;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

134 - 4° comma - del T.U.E.L./2000 (D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000).

Rep. N. …. COMUNE DI APPIGNANO

(Provincia di Macerata)

INTERVENTO PUBBLICO/PRIVATO

Relativo alla realizzazione di un tratto di marciapiede prospiciente un tratto stradale di via Manzoni per una lunghezza complessiva pari a circa ml. 33, e la cessione del suddetto marciapiede e dell'area sottostante dove lo stesso insiste, a favore del Comune di Appignano (MC) a scomputo degli oneri concessori per la realizzazione di palazzina residenziale

ACCORDO QUADRO PRELIMINARE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 11,30 in Appignano e nella Casa Comunale;

Tra:

La parte pubblica – costituita dal Comune di Appignano , rappresentata dall'Arch. PAOLILLO PASQUALE, nato a Rosarno il 30/09/1963, Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica, il quale interviene nel presente atto e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Appignano, CODICE FISCALE 80000110439, che rappresenta ai sensi dell'art. 107 del T.U. Autonomie Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267, e dell'art. 6, comma 5, del vigente REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, di seguito denominato per brevità "Comune";

e la parte privata – costituita dalla ditta MAESTRO COSTRUZIONI IMMOBILIARI srl, con sede in via Passo del Turco, 2/c del comune di 60013 Corinaldo (AN) - P.IVA 02245460429, nella persona del legale rappresentante signor Giuliani Marco, nato a Treia (MC) il 02-09-1975, residente in C.da Collevago, 2 del Comune di Treia (MC).

Premesso

In data 07-02-2015 (prot. 1099) il sig. Giuliani Marco, nato a Treia (MC) il 02-09-1975, residente in C.da Collevago, 2 del Comune di Treia (MC), in qualità di legale rappresentante della ditta MAESTRO COSTRUZIONI IMMOBILIARI srl, con sede in via Passo del Turco, 2/c del comune di 60013 Corinaldo (AN) - P.IVA 02245460429, proprietaria del terreno prospiciente via Manzoni e censito presso l'Agenzia del Territorio di Macerata con la particella 1453 porzione del foglio 16 del Comune di Appignano (MC), ha presentato una proposta di accordo procedimentale avente per

oggetto:

“La realizzazione di un tratto di marciapiede prospiciente un tratto stradale di via Manzoni per una lunghezza complessiva pari a circa ml. 33, e la cessione del suddetto marciapiede e dell’area sottostante dove lo stesso insiste, a favore del Comune di Appignano (MC) a scomputo degli oneri concessori per la realizzazione di palazzina residenziale”;

Verificato che:

- L’intervento coinvolge la porzione di particella n. 1453 del foglio 16 del comune di Appignano (MC) e porzione della particella relativa alla pubblica via Manzoni;
- La ditta richiedente è proprietaria della particella 1453;
- La proposta di accordo procedimentale presentata dalla “MAESTRO COSTRUZIONI IMMOBILIARI srl.” in data 07-02-2015 (prot. 1099), è composta dai seguenti elaborati allegati:
- Relazione Tecnica;
- Elaborati grafici;
- Dichiarazione d'intenti;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Tecnico Economico.
- La superficie complessiva di massima da cedere, pari a mq. 25,30 circa, è distinta indicativamente come segue:

Particella 1453 porzione mq. 25.30;

- La superficie complessiva di massima, di proprietà comunale, dove viene realizzato il marciapiede, pari a mq. 39,50 circa, è distinta indicativamente come segue:

Porzione della particella relativa alla pubblica via Manzoni.

Le superfici relative di cui sopra vengono indicate in via approssimativa in quanto le stesse saranno definite in sede di frazionamento catastale;

- Accertato che le spese tecniche ed amministrative necessarie alla conclusione dell’Accordo, compreso tutti gli oneri relativi alla cessione delle aree, sono tutte a carico della ditta proponente;
- Riscontrato che esiste un notevole interesse pubblico alla conclusione dell’operazione in quanto consente la realizzazione di un opera di viabilità pedonale (marciapiede), in una zona densamente abitata e priva di tale infrastruttura, con la definizione di tutto il procedimento necessario in tempi

brevi, evitando notevoli spese per il Comune e ottenendo il risultato che entro un tempo definito andrebbero a cessare le problematiche legate alla viabilità pedonale della zona, senza intraprendere procedimenti di esproprio ecc., e dunque migliorare le conseguenti e positive attività sociali degli abitanti della zona;

- Considerato che la proposta di Accordo procedimentale ha i requisiti per essere giudicata migliorativa per il conseguimento degli interessi pubblici;

- Che in tale ambito la Parte Pubblica, intende impegnarsi nei confronti della Ditta MAESTRO COSTRUZIONI IMMOBILIARI srl, nei seguenti termini:

- Acquisizione gratuita delle aree ed opere relative al tratto di marciapiede da realizzare lungo via Manzoni;

- Restituzione della somma di € 3.500,00 a scomputo degli oneri di urbanizzazione di cui al Permesso a Costruire prot. 6341/2013 - pos. n. 1136 del 27-11-2013, nel rispetto dell'art. 16 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia);

- Che sulla base di quanto scritto il presente accordo procedimentale è idoneo a consentire la definizione di tutto il procedimento in atto in tempi brevi evitando notevoli spese per il Comune e ottenendo il risultato che entro un tempo definito, senza intraprendere procedimenti di esproprio ecc., si andrebbe a migliorare la viabilità pedonale pubblica e le conseguenti e positive attività sociali degli abitanti della zona.

- Che con deliberazione di Giunta Comunale N. 23 del 26-02-2015, è stato approvato il progetto di intervento proposto dalla Ditta MAESTRO COSTRUZIONI IMMOBILIARI srl, con l'allegata bozza del presente Atto.

PRESO ATTO che nel presente accordo sussistono i presupposti di cui all’articolo 11 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto dell’accordo

La parte privata dà atto di essere pienamente consapevole che l’intervento pubblico/privato di cui si tratta attiene alla conclusione di un procedimento con la finalità integrata, come previsto dall’art. 11 della legge n. 241/1990, volto alla realizzazione di un tratto di marciapiede al fine di razionalizzare e rendere più usufruibile la viabilità pedonale di via Manzoni.

La parte privata dà atto di essere pienamente consapevole che per la finalizzazione dell'intervento pubblico/privato di cui si tratta necessiterà avviare idonei procedimenti tecnico/amministrativi per l'ottenimento di abilitazioni edilizie, con la predisposizione di tutti gli atti preliminari, acquisizione pareri degli Enti sovra comunali ecc. secondo i dettami delle vigenti normative nazionali e regionali in materia.

ART. 2 Oneri a carico della parte privata

Ai fini dell'attuazione dell'intervento pubblico/privato, la parte privata si impegna, quale elemento condizionante del presente accordo:

- ad eseguire le opere di marciapiede esterno lungo la via Manzoni, entro e non oltre mesi tre, dalla stipula del presente Accordo;
- ad eseguire i frazionamenti e stipulare l'atto di cessione delle aree relative al marciapiede lungo via Manzoni, entro e non oltre mesi sei dalla stipula del presente Accordo, così come distinte nella allegata planimetria con il colore verde, salvo più approfondito dimensionamento a seguito di frazionamento catastale: Allegato A;
- ad assumere a proprio carico tutte le spese tecniche, tutte le spese notarili comprese imposte varie per la redazione degli atti e la loro registrazione e trascrizione connesse al trasferimento di tutte le aree interessate e l'IVA dovuta per legge, delle aree di proprietà della stessa;

Le opere da realizzare, dell'importo complessivo di € 3.500,00, schematicamente rappresentate negli elaborati richiamati in premessa, che seppur non allegati al presente ne fanno parte integrante e sostanziale, dovranno essere preventivamente approvate dall'Amministrazione comunale, sulla base di progetto esecutivo redatto dalla ditta proponente, corredato di tutti i pareri necessari, compreso quello dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 3 Oneri a carico della parte pubblica

La Parte Pubblica, si impegna nei confronti della Società MAESTRO COSTRUZIONI IMMOBILIARI srl, nei seguenti termini:

- Acquisizione gratuita delle aree ed opere relative al tratto di marciapiede da realizzare lungo via Manzoni;
- Restituzione della somma di € 3.500,00 a scomputo degli oneri di urbanizzazione di cui al Permesso a Costruire prot. 6341/2013 - pos. n. 1136 del 27-11-2013, nel rispetto dell'art. 16 del DPR 380/2001

(Testo Unico Edilizia);

L'acquisizione delle opere di cui ai punti precedenti verrà effettuata ad avvenuto collaudo definivo delle stesse secondo le modalità di cui ai successivi artt. del presente accordo.

Ad avvenuta acquisizione delle opere, il Comune di Appignano si impegna a corrispondere alla ditta "MAESTRO COSTRUZIONI IMMOBILIARI srl" l'importo forfettario di 3.500,00 Euro; tale somma sarà liquidata a scomputo degli oneri concessori del permesso a costruire richiamato in premessa, rilasciato per la realizzazione di Palazzina residenziale;

In caso di mancato perfezionamento dell'Accordo, nessuna responsabilità o rimborso potrà far carico al Comune, al riguardo la parte privata rinuncia fin d'ora a qualsiasi azione legale nei confronti del Comune, limitatamente a questo procedimento.

ART. 4 – ADEMPIMENTI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

La Ditta proponente, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori è obbligata a presentare contestualmente all'Ufficio Tecnico comunale:

denuncia della data di inizio lavori e della ditta esecutrice che dovrà allegare dichiarazione di accettazione dei lavori e certificazioni ai sensi articolo 3, comma 8, lettere b) e b)-bis del D.Lgs. 494/1996 o DURC;

nomina di un tecnico abilitato quale Direttore dei lavori con allegate le seguenti dichiarazioni sottoscritte dallo stesso D.L.: di accettazione dell'incarico e del progetto dichiarandolo conforme alle norme vigenti ed alla perfetta regola dell'arte; di presa d'atto dell'Accordo e di rispetto degli obblighi in essa contenuti; di impegno a richiedere prima dell'inizio dei lavori il sopralluogo congiunto per dare atto del picchettamento delle opere da realizzare, nonché degli allineamenti e dei punti fissi di quota; di impegno a comunicare all'Ufficio LL.PP., formalmente e preventivamente, affinché possa eseguire una periodica sorveglianza, l'inizio e l'andamento di ogni tipo di opera, in particolare di tutte quelle fasi lavorative non più rinvenibili ad esecuzione effettuata; di obbligarsi ad eseguire tutte le prescrizioni tecniche che l'Ufficio Tecnico comunale e l'organo collaudante impartiranno in corso d'opera se conformi al progetto e se dettate dalla buona regola dell'arte;

nomina del responsabile tecnico di cantiere.

ART. 5 – COLLAUDO DELLE OPERE

Il collaudo definitivo delle opere da parte dell'Amministrazione comunale, a spese del proponente,

dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori e relativa richiesta di collaudo, con domanda congiunta del D.L. e del proponente, allegando la seguente documentazione:

certificato di ultimazione dei lavori a firma del D.L. e dell'impresa esecutrice;

certificato di regolare esecuzione a firma del D.L. L'inattendibilità del certificato di regolare esecuzione comporterà necessariamente la segnalazione del D.L. al competente Ordine Professionale e l'esecuzione in danno alla ditta proponente delle opere mancanti o la rimozione dei difetti riscontrati in sede di collaudo;

certificazioni di legge e dichiarazioni di conformità degli impianti tecnici a firma di impresa abilitata ed in generale tutti gli elaborati necessari al buon esito del collaudo;

documentazione fotografica delle fasi dei lavori.

I collaudi delle eventuali opere soggette al parere dei gestori competenti dovranno essere presentati all'Ufficio Tecnico prima dell'emissione del collaudo provvisorio.

Il sopralluogo per il collaudo dovrà avvenire alla presenza del D.L. e dovrà essere redatto apposito verbale. Qualora dovessero essere riscontrate delle difformità nelle caratteristiche delle opere rispetto alle descrizioni riportate negli elaborati di progetto, le stesse dovranno essere riportate e motivate nel verbale. Il D.L. dovrà dare comunicazione scritta dell'avvenuta ultimazione dei lavori di ripristino al Comune che dovrà provvedere al collaudo delle opere in precedenza riscontrate difformi, entro 90 (novanta) giorni dalla predetta comunicazione.

Nel caso di esito positivo si provvederà all'approvazione del collaudo definitivo da parte dell'Amministrazione comunale.

Il collaudo definitivo, è approvato dall'Amministrazione comunale, fatti salvi eventuali inconvenienti di qualsiasi natura intervenuti nei successivi dieci anni e/o difformità e vizi dell'opera di cui agli articoli 1667-1668-1669 del C.C.

La presa in consegna a carico del Comune avverrà con il collaudo definitivo.

Fino al momento della consegna al Comune, a collaudo definitivo, le opere realizzate restano soggette al regime delle strade private.

La manutenzione ordinaria e straordinaria e la custodia delle opere fino al collaudo definitivo saranno a carico della Ditta proponente.

Potranno prendersi in consegna anche singole opere quando il Comune ne ravvisasse l'opportunità in

relazione a necessità di interesse collettivo.

ART. 6 CLAUSOLA FINALE

Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, la parte pubblica da atto e la parte privata accetta che le disposizioni e gli accordi contenuti nel presente atto sono immediatamente vincolanti per la parte privata, mentre lo diverranno per la parte pubblica solo successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente accordo.

PER LA DITTA: Giuliani Marco

PER IL COMUNE: Arch. Pasquale Paolillo

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 23-03-2015

Il Responsabile del servizio
PAOLILLO PASQUALE

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 23-03-2015

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Spoletini Annalisa

Approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Rag. MESSI OSVALDO

Il SEGRETARIO COMUNALE
GIATTINI ETTORE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Prot. n.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Appignano lì 03-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIATTINI ETTORE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134- 4° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del 18/08/2000)
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134- 3° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del 18/08/2000)

Appignano lì, 03-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIATTINI ETTORE